



Agenzia per la Coesione Territoriale

Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SISTEMI DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE - SI.VALUTA".

TRA

L'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE (DI SEGUITO AGENZIA) - C.F. 97828370581 -, RAPPRESENTATA DAL DOTT. RICCARDO MONACO, DIRIGENTE PRO-TEMPORE DELL'UFFICIO 5 DI STAFF – AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 (DI SEGUITO "AUTORITÀ DI GESTIONE"), PRESSO QUESTA DOMICILIATA, IN VIA SICILIA 162/C, ROMA,

E

LA SOCIETÀ "STUDIARE SVILUPPO S.R.L." (DI SEGUITO ANCHE "SOGGETTO ATTUATORE" O "LA SOCIETÀ") CON SEDE IN VIA FLAMINIA N. 888 – 00191 - ROMA – P.IVA 07444831007, RAPPRESENTATA DALL'AVV. ALBERTO GAMBESCIA, AMMINISTRATORE UNICO, NATO A ROMA IL 6 GENNAIO 1971, COD. FISCALE GMBLRT71A06H501P, DOMICILIATO AI FINI DEL PRESENTE ATTO PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA MEDESIMA SOCIETÀ,

VISTO

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- in particolare gli artt. 72, 73, 74, 122, 123, 124 e 127 del succitato Regolamento (UE) n. 1303/2013, relativamente ai principi generali e alla responsabilità in caso di gestione concorrente e degli Stati membri nei sistemi di gestione e controllo, nonché alle funzioni dell'autorità di audit e alla procedura per la designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione;

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2012, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio citato;

- il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; la Decisione C(1343) del 23 febbraio 2015 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Amministrativa 2014-2020 come modificato con Decisione di esecuzione C(2016) 7282 del 10 novembre 2016 e con Decisione di esecuzione C(2018) 5196 del 31 luglio 2018;

- il D.lgs. n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni;

- l'art. 7-ter introdotto dalla legge di conversione, 27 febbraio 2017, n. 18, del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243 che consente all'Agenzia, al fine di rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, di sostenere la crescita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione e di stipulare apposite convenzioni con le società *in house* delle amministrazioni dello Stato;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, recante il "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" pubblicato sulla G.U.R.I. n. 71 del 26 marzo 2018;
- che nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, l'Autorità di Gestione del Programma, Ufficio 5 di Staff dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, con nota AICT prot. n. 4754 del 16/04/2018 ha ammesso a finanziamento il progetto "Sistemi di supporto alla Valutazione delle Politiche di Coesione SI.VALUTA", (di seguito "progetto") avente CUP E54G18000010006;
- che con la nota AICT prot. n. 16846 del 23 ottobre 2019 l'Autorità di Gestione del Programma ha aggiornato la scheda progetto "Sistemi di supporto alla Valutazione delle Politiche di Coesione SI.VALUTA";
- lo statuto della Società Studiare Sviluppo come modificato a seguito del verbale di assemblea del 23 febbraio 2018 - Registrato (Repertorio n. 13678 - Raccolta n. 9267) con atto notarile del 28 febbraio 2018 n. 2089 Serie 1/T, Dott. Salvatore Mariconda;
- lo statuto della Società Studiare Sviluppo come modificato a seguito del verbale di assemblea del 6 maggio 2019 – registrato (Repertorio n. 5311 – Raccolta n. 3943) con atto notarile del 7 maggio 2019 n. 11118 Serie 1T, Dott. Fabrizio Cappuccio;

VISTA

- la determina n. 192 del 23/10/2019 del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale che, in osservanza all'art. 23 commi 14 e 15 del D. Lgs 50/2016, ha approvato il documento denominato "Documento preliminare di progetto" con il quale si demanda - in coerenza con il regolamento di articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia - al dirigente dell'Ufficio 3 di staff del Direttore Generale "Sistemi informativi e acquisti", in qualità di stazione appaltante, la responsabilità dell'individuazione della procedura volta a selezionare il soggetto attuatore, tenendo in considerazione la possibilità di poter affidare alla società Studiare Sviluppo S.r.l., condizionatamente alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 192 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la realizzazione dei servizi riferiti alle linee di azione come descritte nel citato documento preliminare di progetto;

- la determina n. 192 del 23/10/2019 del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, nomina la dott.ssa Danila Giovanna La China quale Responsabile Unico del Procedimento;
- la nota AlCT prot. n. 17189 del 28 ottobre 2019 del RUP Danila La China con la quale viene richiesto alla società Studiare Sviluppo S.r.l. la presentazione di un’offerta tecnico ed economica per i servizi indicati nel Capitolato speciale;
- l’offerta tecnico ed economica presentata dalla società Studiare Sviluppo S.r.l. prot. 28814/StSv del 14/11/2019;
- la nota AlCT prot. n. 20555 del 19/12/2019 del Dirigente dell’Ufficio 3 di Staff “Sistemi informativi e acquisti”, con la quale è stata valutata, ai fini dell’eventuale affidamento diretto per la realizzazione delle attività, la congruità ex art. 192 comma 2 del D.lgs 50/2016 dell’offerta della società *in house* Studiare Sviluppo S.r.l.;
- la nota di Studiare Sviluppo S.r.l. prot. n. 30724 del 27/02/2020 con la quale l’Amministratore unico attesta che “il fatturato medio per i tre anni antecedenti il presente affidamento, si riferisce per oltre l’80% ad attività di supporto, accompagnamento e assistenza alle amministrazioni centrali dello Stato”, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO

- che la società Studiare Sviluppo S.r.l., vigilata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è una società a capitale interamente pubblico (100% M.E.F.) nella quale la presenza dell’Agenzia svolge un ruolo di indirizzo sulle strategie e sulle politiche della società e appare corrispondere ai requisiti di cui all’art. 5, commi 4 e 5 del D.lgs 50/2016;
- che lo statuto della società Studiare Sviluppo S.r.l. la abilita ad operare unicamente quale ente *in house* con le Amministrazioni centrali e con esclusione di qualsiasi forma di affidamento diretto connesso a tale status da parte di amministrazioni regionali e/o locali;
- che la missione della Società è, quindi, quella di fornire supporto, accompagnamento ed assistenza alle amministrazioni centrali dello Stato in diversi settori, tra cui la programmazione economica e sociale e la pianificazione territoriale e dell’ambiente, la progettazione territoriale, con particolare riferimento alla promozione e realizzazione di progetti di sviluppo locale e di cooperazione interregionale e transnazionale;
- che il Ministero dell’Economia e Finanze, conformemente a quanto disposto dalle Linee guida n. 7 ANAC, ha provveduto ad inoltrare in data 20 marzo 2018 la domanda di iscrizione della società Studiare Sviluppo S.r.l. nell’elenco ANAC al prot. 25148, domanda nr. 633;

- che le Linee guida n. 7 ANAC - di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016» - dispongono che fino alla data di iscrizione nell'elenco, le amministrazioni aggiudicatrici possono continuare ad effettuare affidamenti in house, dopo la presentazione della domanda di iscrizione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici;
- che la domanda di iscrizione nell'elenco ANAC è, comunque, condizione di procedibilità ai fini della presente convenzione e che l'esito positivo del procedimento di iscrizione nell'elenco ANAC è condizione imprescindibile per la prosecuzione dell'affidamento. L'istruttoria è stata avviata dall'ANAC in data 24 settembre 2019 ed è ancora in corso di definizione;
- che con il suddetto verbale di assemblea del 23 febbraio 2018 della società Studiare Sviluppo S.r.l. ha provveduto, altresì, alla modifica del testo dello statuto sociale ed in particolare degli artt. 5 (cinque), 7 (sette), 8 (otto) e 13 (tredici) in base ai quali, l'Agenzia ha carattere di indirizzo sulle strategie e sulle politiche della medesima società e, quindi, appare corrispondere ai requisiti di cui all'art. 5, commi 4 e 5 del D.lgs 50/2016 e garantisce la configurabilità del controllo analogo, presupposto indefettibile per la qualificazione del rapporto in *"house providing"*;
- che la società Studiare Sviluppo S.r.l., già supporta le Amministrazioni Centrali nell'attuazione dei programmi cofinanziati con i Fondi Strutturali e di Investimento europeo (SIE) e da risorse nazionali, svolgendo il ruolo di beneficiario o di soggetto attuatore;
- che l'Agenzia intende, pertanto, avvalersi della società Studiare Sviluppo S.r.l. nell'ambito delle attività di supporto, quale "soggetto attuatore" del progetto *"Sistemi di supporto alla Valutazione delle Politiche di Coesione - SI.VALUTA"* - CUP E54G18000010006;
- che l'affidamento diretto ad enti *"in house"* rientra nella tipologia di affidamenti aventi natura concessoria e, quindi, il rapporto che si instaura con l'amministrazione risulta regolato da un atto della pubblica amministrazione (convenzione), in virtù del quale l'ente *in house* diventa mero "soggetto attuatore", garantendo attività di supporto tecnico/specialistico;
- che l'affidamento *in house* rappresenta una garanzia maggiore per il perseguimento delle finalità istituzionali e degli interessi pubblici rispetto a quello ad un soggetto terzo. In tale contesto l'attuazione del progetto da parte del soggetto *in house*, quale braccio operativo delle amministrazioni centrali, garantisce un servizio, seppure in via mediata, improntato sui principi di universalità, uguaglianza, socialità, equità e imparzialità più che di un soggetto terzo;
- che sussistono le condizioni per l'affidamento diretto *in house* in quanto:

- a) la società Studiare Sviluppo S.r.l. è a capitale interamente pubblico e la titolarità delle quote della società è del Ministero dell'Economia e delle Finanze che esercita i diritti del socio;
- b) la società Studiare Sviluppo S.r.l. svolge la totalità delle proprie attività in favore delle amministrazioni centrali. La disciplina dei servizi affidati e la regolamentazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari risultano da apposite convenzioni;
- c) la società Studiare Sviluppo S.r.l. è una società operante in regime di “*in house providing*” del Ministero dell'Economia e Finanze, ovvero sottoposto a controllo analogo nel rispetto della normativa vigente, in quanto l'amministrazione esercita sulle persone giuridiche di cui trattasi un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi - influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative - e il 100% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti a loro affidati dall'amministrazione e nelle persone giuridiche controllate non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, come previsto dallo statuto della medesima società;
- che la società Studiare Sviluppo S.r.l., in ragione di tutto quanto premesso, risulta in possesso dei requisiti di forma e di capacità tecnico-professionale per l'attuazione dell'intervento in questione;
 - che l'Autorità di Gestione, all'interno della presente convenzione, disciplina ogni aspetto indicato dall'art. 13, comma 6 dello Statuto della società Studiare Sviluppo S.r.l., secondo cui “*negli atti di affidamento le amministrazioni interessate dovranno individuare, tra l'altro: le risorse umane, finanziarie e strumentali da impiegare; le modalità di ristoro degli oneri di gestione; la tempistica e modalità degli adempimenti e i criteri di rendicontazione mediante contabilità separate; ogni opportuno meccanismo di orientamento e controllo atto a garantire che le attività siano coerenti con l'interesse istituzionale delle stesse amministrazioni. Le amministrazioni di volta in volta interessate sono tenute a reperire le risorse finanziarie necessarie all'esecuzione degli affidamenti nell'ambito dei pertinenti capitoli di bilancio e ad assicurarne la disponibilità*”;
 - che l'Ente “*in house*” non acquisterà, nella gestione delle operazioni, autonomia strategica organizzativa che resta in capo all'amministrazione responsabile del controllo delle operazioni;
 - che, ai fini dello svolgimento delle dette attività di supporto, è necessario procedere alla stipula della presente convenzione tra la società Studiare Sviluppo S.r.l. e l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità istituzionale 2014-2020;
 - che la società Studiare Sviluppo S.r.l. ha trasmesso preventivamente, con nota prot. n. 30735 del 27/02/2020 la presente convenzione al Dipartimento del Tesoro e al socio unico, ai sensi dell'art. 13 comma 7 del proprio Statuto, secondo cui “*gli amministratori trasmettono preventivamente al Dipartimento del Tesoro e al socio unico, per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario, gli atti di affidamento di cui ai commi precedenti, insieme con una sintetica relazione dalla quale*

risultino le condizioni economico-giuridiche dell'affidamento, la sua sostenibilità economico-finanziaria, i meccanismi di controllo e la coerenza delle attività rispetto alle linee strategiche e alla missione statutaria della società”;

– che le predette attività di supporto rientrano nelle competenze della società Studiare Sviluppo S.r.l. e sono coerenti con l'oggetto sociale della stessa, come previsto dall'articolo 5 del proprio statuto

RITENUTO

di poter procedere, pertanto, alla stipula della presente convenzione tra l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 e la società Studiare Sviluppo, S.r.l. quale organismo *in house* dell'Amministrazione centrale dello Stato.

LE PARTI, COME SOPRA INDICATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.

Articolo 2

(Oggetto e ruolo delle parti)

1. La presente convenzione regola i rapporti tra l'Autorità di Gestione e la società Studiare Sviluppo S.r.l., quale soggetto attuatore, nel contesto dei rispettivi ruoli:

- a) il Soggetto Attuatore svolge le attività di supporto nell'ambito del progetto “*Sistemi di supporto alla Valutazione delle Politiche di Coesione - SI.VALUTA*”;
- b) l'Autorità di Gestione svolge, in qualità di beneficiario del progetto, attività di orientamento, supervisione, monitoraggio e verifica degli interventi avviati e dei risultati ottenuti.

Articolo 3

(Durata)

1. La durata decorre dalla data di notifica dell'approvazione della convenzione da parte dell'Autorità di Gestione alla società Studiare Sviluppo S.r.l. e termina il 30 settembre 2023.

Articolo 4

(Attività del Soggetto Attuatore)

1. La società Studiare Sviluppo S.r.l., in relazione all'oggetto di cui al precedente articolo 2, svolge attività di supporto nelle linee di azione del progetto “*Sistemi di supporto alla Valutazione delle Politiche di Coesione - SI.VALUTA*”:

- Linea 1 - Realizzazione di valutazioni delle iniziative delle politiche di coesione e costruzione di conoscenza per la programmazione di politiche-interventi rilevanti per le tematiche della coesione economica, sociale e territoriale;
- Linea 2 - Supporto alla qualità, accesso e condivisione della conoscenza.

Inoltre sono previste 3 linee di intervento trasversale riferite alle attività di direzione e coordinamento, alla comunicazione e al monitoraggio e alla valutazione.

2. La società Studiare Sviluppo S.r.l., nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, provvede a:

- a) predisporre la proposta dei documenti di pianificazione ed organizzazione delle attività di cui al successivo articolo 7;
- b) presentare le relative relazioni sullo stato di avanzamento delle attività secondo la cadenza temporale indicata nel successivo articolo 8, attestanti l'effettivo espletamento delle attività per l'approvazione dell'Autorità di Gestione, ai fini del pagamento dei relativi corrispettivi, come previsto dal successivo articolo 9;
- c) presentare la relazione finale delle attività attestante l'effettivo compimento delle attività previste per ciascuna annualità;
- d) fornire le notizie, i dati e i documenti che dovessero essere specificamente richiesti dall'Autorità di Gestione;
- e) assicurare l'adozione di criteri di rendicontazione di fatti economici derivanti dell'esecuzione della presente convenzione mediante contabilità separate.

Articolo 5

(Attività e funzioni dell'Autorità di Gestione)

L'Autorità di Gestione:

- a) definisce, d'intesa con il Soggetto Attuatore, i documenti di pianificazione ed organizzazione delle attività di cui al successivo articolo 7;
- b) approva entro 30 giorni dalla ricezione le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività e le relazioni finali annuali presentate dal Soggetto Attuatore, ai sensi del precedente articolo 4, comma 2, lettera b) e c);
- c) informa il Soggetto Attuatore in merito ad eventuali fatti riscontrati nel corso dell'attuazione della presente convenzione che possano avere ripercussioni sulle attività affidate alla stessa.

L'Autorità di Gestione corrisponde al Soggetto Attuatore, per l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione, gli importi dovuti secondo quanto previsto dal successivo articolo 9; a tal fine

si riporta il codice identificativo - UFQS8Y - dell'ufficio deputato al ricevimento delle fatture elettroniche, ai sensi del DM 55/2013.

Articolo 6

(Indirizzo e controllo)

L'Autorità di Gestione, ha il compito di sovrintendere, presidiare e coordinare le attività dei team di lavoro. Le attività di indirizzo e controllo sono indicate nel successivo articolo 7 sulla pianificazione ed organizzazione delle attività, che ne specifica le modalità di esercizio.

Articolo 7

(Pianificazione ed organizzazione delle attività)

1. L'Autorità di Gestione e il Soggetto Attuatore, entro il 31 dicembre di ciascun anno, definiscono il "Piano annuale delle attività" contenente gli interventi di supporto ed assistenza da realizzarsi nell'anno successivo, fermo restando il rispetto dell'importo massimo complessivo di cui al successivo articolo 9. Il piano viene formalmente approvato dall'Autorità di Gestione.

2. Per il 2020, il piano sarà definito dopo la stipula della presente convenzione.

3. Nelle more della definizione dei piani annuali, l'Autorità di Gestione può chiedere al soggetto attuatore l'esecuzione di interventi specifici nell'ambito delle attività di supporto di cui al precedente articolo 4.

4. In relazione alle singole attività da realizzare annualmente, nei piani sono indicati i soggetti responsabili della definizione dei relativi contenuti specifici, del monitoraggio sull'attuazione e delle verifiche degli stati di avanzamento presentati dal Soggetto Attuatore, ai sensi del successivo articolo 8.

5. Il contenuto dei piani annuali può essere oggetto di revisioni ed aggiornamenti concordati tra le parti.

6. L'Autorità di Gestione può revocare per motivi sopravvenuti le approvazioni e/o autorizzazioni già concesse; in tal caso, al Soggetto Attuatore verrà remunerata l'attività prestata fino al momento della revoca.

7. Il "Piano Annuale delle attività" può contenere impegni per le parti anche di durata pluriennale. In tal caso il Soggetto Attuatore è autorizzato a dar corso alle attività anche nelle more dell'approvazione del piano annuale successivo.

8. Tutti i documenti relativi alla pianificazione ed organizzazione delle attività vengono redatti e scambiati anche in formato elettronico.

9. Nello svolgere le attività, sulla base della presente convenzione, il Soggetto Attuatore opera in coerenza con le attività di direzione e coordinamento proprie dell'Autorità di Gestione.

Articolo 8

(Atti di consuntivazione delle attività)

1. Il Soggetto Attuatore presenta periodicamente, con cadenza minima bimestrale, relazioni sullo stato di avanzamento delle attività all'Autorità di Gestione, che li approva ai sensi del precedente articolo 5, attestanti l'effettivo espletamento delle attività previste nei piani annuali di cui al precedente articolo 7, ai fini del pagamento dei relativi corrispettivi secondo quanto previsto dal successivo articolo 9. Il Soggetto Attuatore presenterà una relazione finale delle attività previste attestante l'effettivo compimento per ciascuna annualità.
2. Tutti gli atti di consuntivazione delle attività vengono redatti e scambiati anche in formato elettronico.
3. Il Soggetto Attuatore è comunque tenuto a presentare all'Autorità di Gestione, entro termini concordati, eventuali, ulteriori informazioni richieste.

Articolo 9

(Budget delle attività)

1. Per le attività svolte dalla società Studiare Sviluppo S.r.l., sulla base della presente Convenzione, viene riconosciuto un importo massimo complessivo ammontante a € 4.424.902,38 (quattromilioni quattrocentoventiquattromilanovecentodue/38) Iva esclusa e secondo quanto riportato nell'offerta della medesima società. A tale importo si aggiungono € 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00) IVA inclusa per le spese di trasferta del team di lavoro incaricato sulle attività progettuali delle linee di azione indicate al precedente articolo 4.
2. L'importo verrà erogato dall'Autorità di Gestione a rimborso delle spese sostenute e costi esposti, ai sensi degli artt. 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed in linea con gli orientamenti contenuti nella nota EGESIF 14-0017 "Guida alle Opzioni semplificate in materia di Costi (OSC)" per ogni voce di costo, secondo quanto di seguito specificato:
 - a) per le spese relative alle trasferte/missioni, all'acquisizione di beni e servizi e consulenti esterni, si farà ricorso al rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, ai sensi dell'art. 67.1 lett. a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - b) per i costi del personale interno connessi all'attuazione dell'operazione si farà ricorso all'utilizzo di tabelle standard di costi unitari, dividendo i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati per un "tempo lavorativo standard" individuato in 1720 ore, ai sensi dell'art. 68.2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - c) per i costi indiretti si farà ricorso ad un tasso forfetario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo di calcolo per determinare il tasso applicabile, ai sensi dell'art. 68.1 lett. b) del Regolamento (UE) n. 1303 del 2013;
 - d) per i costi relativi agli acquisti di beni e servizi è previsto un ammontare massimo pari a 100.000,00 Euro, elaborato in base ad una stima prudenziale data dal numero e dalla tipologia di beni e servizi

previsti dal progetto. La Società Studiare Sviluppo s.r.l., sulla base delle singole richieste segnalate dall'amministrazione, per ciascun acquisto di beni e servizi, dovrà fornire apposito preventivo. Tale preventivo, desunto sulla base delle procedure attuate ai sensi del D.Lgs. n. 50/20156, sarà oggetto di specifica approvazione da parte dell'Autorità di Gestione in termini di coerenza e congruità per la relativa fornitura.

3. Su specifica richiesta motivata da parte del Soggetto Attuatore e dietro presentazione di fattura è possibile, a insindacabile giudizio dell'Autorità di Gestione, rendere disponibile una quota di anticipazione fino al massimo del 5% dell'importo totale del progetto. La predetta anticipazione sarà comunque erogata nei limiti delle disponibilità di cassa del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

4. Il rimborso delle spese per le attività di cui alla presente convenzione, avverrà sulla base degli stati di avanzamento presentati dal Soggetto Attuatore, di cui al precedente articolo 8, e approvati dall'Autorità di Gestione e conseguente emissione di fattura da parte del medesimo Soggetto Attuatore.

5. Gli oneri finanziari derivanti dall'espletamento delle attività fanno carico sulle disponibilità del Progetto "Sistemi di supporto alla Valutazione delle Politiche di Coesione - SI.VALUTA" - CUP E54G18000010006 ammesso a finanziamento sul Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità istituzionale 2014-2020.

Articolo 10

(Modalità di pagamento)

1. I pagamenti di cui al precedente articolo 9 sono effettuati dall'Autorità di Gestione entro 30 (trenta) giorni successivi dalla data di ricevimento di ciascuna fattura emessa dal Soggetto Attuatore e della relativa documentazione, ivi compreso il dettaglio della rendicontazione per voce di costo e fatti salvi oggettivi impedimenti amministrativi che rendono inevitabile lo slittamento di predetto termine.

2. I pagamenti saranno effettuati mediante accredito su conto corrente bancario intestato alla società Studiare Sviluppo S.r.l., presso Banca Intesa - IBAN : IT90R03069003248100000003468

3. Il Soggetto Attuatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note all'Autorità di Gestione le eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di cui al comma precedente; in difetto di tali comunicazioni l'Autorità di Gestione è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Articolo 11

(Proprietà dei documenti)

1. L'Autorità di Gestione acquisisce la proprietà esclusiva dei documenti richiesti al Soggetto Attuatore, in ordine alla presente convenzione.

2. L'eventuale divulgazione o diffusione della documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, ovvero di sue parti, rielaborazioni o sintesi, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Autorità di Gestione anche con riferimento agli specifici termini e modalità di esternazione.

Articolo 12

(Altri obblighi del Soggetto Attuatore)

1. Il Soggetto Attuatore è, altresì, obbligato:

- a) ad osservare e fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché di assicurazioni obbligatorie;
- b) ad applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per le varie categorie interessate, nonché la normativa vigente in tema di ricorso alle forme contrattuali flessibili;
- c) ad adottare, nell'esecuzione dell'attività, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a persone o cose e ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- d) ad adottare tutte le misure necessarie con riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Attuazione articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro";
- e) a garantire e a tenere indenne l'Autorità di Gestione da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell'esecuzione delle attività;
- f) a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle attività di acquisizione di beni e servizi effettuate sulla base della presente convenzione, nei limiti di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 2011.

2. Il Soggetto Attuatore si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui il personale sia venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelarne la riservatezza. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel GDPR pubblicato il 4 maggio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale Europea ed in vigore dal 25 maggio 2018.

Articolo 13

(Diritto di recesso)

1. L'Autorità di Gestione si riserva, in qualunque momento, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione con preavviso di trenta giorni e previa assunzione di provvedimento motivato, nel caso di:

- a) mutamento dei presupposti normativi di riferimento dei servizi concessi che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione degli stessi;
- b) sopravvenuti motivi di opportunità derivanti dalla salvaguardia di un pubblico interesse;
- c) cessazione dell'attività da parte dell'affidatario.

2. In caso di recesso unilaterale dell'Autorità di Gestione di cui al precedente punto 1 del presente articolo, saranno riconosciute al Soggetto Attuatore le prestazioni fino a quel momento effettuate, senza alcun diritto a risarcimento dei danni o a pretese ulteriori.

Articolo 14

(Clausola di salvaguardia)

L'Autorità di Gestione si riserva la più ampia facoltà di modificare, integrare o risolvere la presente convenzione, qualora ciò si rendesse necessario in relazione all'esito del procedimento di iscrizione, citato nelle premesse, nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui alle Linee Guida ANAC n. 7; in tale caso troverà applicazione quanto previsto al precedente articolo 13 della presente convenzione.

Articolo 15

(Revoca del finanziamento)

1. L'Autorità di Gestione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento delle attività previste dal Piano di attuazione annuale qualora il Soggetto Attuatore non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione previste dalla presente convenzione.

Al verificarsi di tale ipotesi, saranno comunque riconosciute al Soggetto Attuatore le spese sostenute a fronte di attività già regolarmente svolte alla data di comunicazione della revoca.

2. L'Autorità di Gestione ha la facoltà di sospendere il finanziamento delle attività e di richiedere al Soggetto Attuatore la rimodulazione delle stesse qualora:

- i valori degli indicatori, in corso d'opera, si rivelino non coerenti/corrispondenti ai lavori target previsti nei documenti progettuali di riferimento, ovvero non soddisfacenti rispetto ai fabbisogni espressi dalle amministrazioni destinatarie;
- il profilo di spesa del progetto non sia rispettato in misura pari o superiore al 40% dell'importo previsto nei piani di attuazione annuali.

3. Qualora il Soggetto Attuatore non provveda, entro 30 (trenta) giorni dalla formale richiesta a presentare una proposta di rimodulazione delle attività, l'Autorità di Gestione potrà procedere alla revoca del finanziamento, fatto comunque salvo il riconoscimento delle spese sostenute alla data di comunicazione della revoca a fronte di attività già regolarmente svolte.

Articolo 16

(Spese della Convenzione)

1. Tutte le spese relative alla stipulazione della presente convenzione sono a carico del Soggetto Attuatore. La presente convenzione, avente per oggetto esclusivo prestazioni di servizi il cui corrispettivo è soggetto ad IVA, è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 novembre 1986, n. 131, e, ove ne fosse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta fissa, ai sensi dell'articolo 40 del medesimo decreto, con oneri a carico del Soggetto Attuatore. Il Soggetto Attuatore dichiara a tutti gli effetti di legge che le prestazioni di cui alla presente convenzione saranno effettuate nell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e che, pertanto, esse sono soggette ad IVA ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto, ad esclusione dei costi per le spese di trasferta del team di lavoro incaricato sulle attività progettuali delle linee di cui al precedente articolo 4.

Articolo 17

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla convenzione stessa, ciascuna parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.

2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di cinque giorni dalla data di ricezione della contestazione ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di cinque giorni. Laddove non sia possibile raggiungere una composizione amichevole, la controversia sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma.

3. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra parte, fermo restando che, riguardo le questioni oggetto di controversia, le parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 18

(Obbligatorietà della Convenzione)

1. La presente convenzione impegna le parti contraenti dopo che la medesima sarà divenuta efficace a seguito della notifica dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione da parte dell'Autorità di Gestione.

Articolo 19

(Clausola finale)

1. Eventuali modifiche alla presente convenzione verranno concordate tra le parti e potranno dare luogo ad una revisione della stessa e, pertanto, qualunque sua modifica non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto ai fini della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, così come previsto dall'art. 13, comma 7, dello statuto della società Studiare Sviluppo S.r.l..

2. Resta inteso che le clausole della presente convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni avente carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente alla stipula della convenzione stessa.

3. Resta, altresì, inteso che le parti potranno concordemente modificare le clausole della presente convenzione qualora intervengano modifiche della normativa di riferimento ovvero qualora lo renda necessario l'introduzione di nuove disposizioni primarie, secondarie o amministrative.

4. Ai fini dell'attuazione del presente atto, per l'Autorità di Gestione il referente è il dott. Riccardo Monaco. Per il Soggetto attuatore, la società designa come proprio referente l'avv. Alberto Gambescia.

La presente convenzione, compresi i relativi allegati, viene sottoscritta nella forma della scrittura privata ed a distanza ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii. dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Per Studiare Sviluppo S.r.l.
Amministratore Unico

Alberto Gambescia

Per l'Autorità di Gestione del Programma
Operativo Nazionale Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020

Riccardo Monaco